

Publicato il 28/03/2022

**N. 03513/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2016, proposto da Giovanni Sallicandro, Anna Maria Franco, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

rigetto istanza di rimborso dell'oblazione relativa alla concessione edilizia in sanatoria n. 357778 del 19/4/2013 riferita alla domanda prot. n. 0/10290 sot 2 del 6/2/1995;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti prott. nn. 132792/15 e 132842/15, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Roma ha negato il rimborso delle somme da loro versate in eccedenza a titolo di oblazione, in relazione alla domanda di rilascio di titolo in sanatoria da loro presentata in data 6.2.1995.

A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell'art. 35 co. 17 l. n. 47/85, per errato calcolo del termine prescrizione per il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione; eccesso di potere sotto vari profili.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, e comunque la prescrizione del diritto. In subordine, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. Nel merito, ha chiesto comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 25.3.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va prioritariamente esaminata, per ragioni di ordine giuridico-sistemico (cfr. C.d.S, AP n. 5/15), l'eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è infondata.

2.1. Ai sensi dell'art. 35 co. 16 l. n. 47/85, nonché dell'art. 133 co. 1 lett. f) c.p.a, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia in esame. Sul punto, la Corte regolatrice ha chiarito il riparto tra g.o. e g.a. nella materia in esame nei termini seguenti: *“La giurisdizione sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma 16, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte del sindaco bensì, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell'art. 103, comma 1, Cost., il quale richiede che la P.A. abbia agito nella veste di autorità), al giudice ordinario. Infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata, in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme, da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria”* (Cass.civ, SS.UU, 15.12.2008, n.

29291. In termini confermativi, cfr. altresì, *ex multis*, TAR Latina, I, 11.3.2019, n. 178; TAR Palermo, I, 2.4.2015 n. 832; TAR Roma, II, 3.3.2015 n. 3656; TAR Napoli, VIII, 18.12.2013).

2.2. Pertanto, nelle ipotesi – quale quella in esame – in cui la domanda di rilascio del titolo in sanatoria sia stata accolta, l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione va proposta innanzi al g.a, titolare di giurisdizione esclusiva sul punto.

2.3. Per tali ragioni, la relativa eccezione di parte resistente è infondata, e va dunque disattesa.

3. Ciò chiarito, va ora esaminata l'ulteriore eccezione preliminare di parte resistente, di difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione è infondata.

3.1. Ai sensi dell'art. 35 u.c. l. n. 47/85: *“Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente”*.

3.2. All'evidenza, soggetto passivamente legittimato in merito all'istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione è l'Agenzia delle Entrate (già Intendenza di Finanza), sicché del tutto ritualmente i ricorrenti hanno evocato quest'ultima nel presente giudizio.

4. Nel merito, l'Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione del credito azionato dai ricorrenti.

L'eccezione è infondata.

4.1. Ai sensi dell'art. 35 co. 17 l. n. 47/85: *“Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della*

domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.

4.2. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora analizzarne la portata.

Sul punto, pur nella consapevolezza di oscillazioni giurisprudenziali in parte qua, reputa il Collegio di aderire all'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: *“la determinazione dell'importo definitivo dell'oblazione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti svolti in ordine alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.*

È solo da tale accertamento che può emergere, dunque, o la necessità di un conguaglio sulla somma dovuta a titolo di oblazione (rispetto a quella “autodeterminata” dal privato richiedente il condono), ovvero il rimborso di una parte della somma versata, in quanto eccedente.

Poiché il potere accertativo è attribuito dalla legge al Comune, fermo il termine di trentasei mesi previsto per la prescrizione (che ha sicuramente natura eccezionale rispetto al generale regime della prescrizione), il Collegio ritiene che il momento iniziale di decorrenza della stessa debba essere individuato non nella data di presentazione dell'istanza di condono (come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione resistente), ma nella data di rilascio del certificato di cui all'art. 35, ultimo comma della Legge n. 47/1985, con l'attestazione del Comune in ordine alla sussistenza di un credito nei confronti dell'Erario, per il diritto al rimborso della parte

dell'oblazione versata in eccedenza, in quanto, in tal caso, <<il privato non risulta essere titolare di un diritto di credito fintanto che l'amministrazione non procede ai necessari accertamenti, attestandogliene il risultato, come da previsione di legge>> (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 29 agosto 2013, n. 4316)" (TAR Lecce, III, 20.10.2015, n. 2983).

5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dagli atti di causa che l'Amministrazione resistente ha inviato agli odierni ricorrenti il certificato attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta per l'autorizzazione in sanatoria, soltanto in data 17.1.2014.

Pertanto, è solo a far data da tale momento che può dirsi decorrere il termine prescrizione di cui al citato art. 35 co. 17 l. n. 47/85.

E poiché tale termine non risultava spirato alla data di proposizione del ricorso (valevole quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 co. 1 c.c.), nessuna prescrizione può ritenersi utilmente maturata.

6. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, l'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme da loro versate in eccedenza a titolo di oblazione, in relazione alla domanda di rilascio di titolo in sanatoria da loro presentata in data 6.2.1995, somme quantificate in € 1.865,49, oltre interessi legali su tale importo, dalla data di notifica dell'odierno ricorso (valevole quale atto di messa in mora) al soddisfo.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e condanna per l'effetto l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei ricorrenti, per la causale a processo, della somma di € 1.865,49, oltre interessi legali su tale importo, dalla data di notifica del ricorso al soddisfo.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

